

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)

Modifica del 9 dicembre 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

Il CNL economia domestica del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

	Franchi all'ora	
a. per lavoratori non qualificati	19.50	
b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	21.40	
c. per lavoratori qualificati con AFC	23.55	
d. per lavoratori qualificati con CFP	21.40	

Art. 9 cpv. 5

1 RS 221.215.329.4

2022-4075 RU 2022 809

⁵ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

9 dicembre 2022 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr